



**Tribunale Ordinario di Pescara**

Verbale di udienza

All'udienza del 28/05/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al **N.r.g.a.c. 2467/2024**

È presente l'Avv. L.S.D.B., per la convenuta BANCA SpA, il quale si riporta agli scritti difensivi in atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate con le note conclusive 9.5.2025.

È presente per parte attrice l'Avv. C.M. il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi rileva che in ordine a detta procedura non è stata esperita alcuna fase istruttoria nonostante l'insistenza di codesta difesa. Insiste comunque per l'accoglimento della propria domanda alla luce della perizia deposta in atti dello studio G.S. e recentissime sentenze rese anche dallo stesso Tribunale di Pescara che confermano la totale irregolarità del mutuo concesso alla D.F.A.

**IL GIUDICE**

Dà lettura della sentenza,



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PESCARA**

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2467/2024 R.G.

**TRA**

**D. F. A. (C.F. ...), e O. P. (C.F. ...)**, rappresentati e difesi dall'Avv. C. M., come da mandato in atti;

-ATTORI-

**E**

**Banca spa, in persona del lrpt**, rappresentata e difesa dall'Avv. L. S. D. B., come da mandato in atti;

-CONVENUTA-

**Oggetto:** contratti bancari.



**Conclusioni delle parti:** le parti all'udienza del 28.5.2025, all'esito della discussione, hanno precisato le conclusioni come da verbale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, D.F.A. e O.P. hanno dedotto: di avere stipulato un contratto di mutuo ipotecario n° ... con la Banca spa in data 9.8.2002 per l'importo di €. 74.000,00, da restituire in 240 rate mensili posticipate (venti anni), al tasso effettivo annuale pari allo 7,22%; che il contratto integra 1) una ipotesi di usura oggettiva e soggettiva, 2) l'applicazione del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese, con violazione degli artt. 1283, 821 cc, 120 TUB, e 6 Delibera Cicr 9.2.2000, 3) l'indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario prescelto.

Sulla scorta di queste eccezioni, hanno così concluso:

*Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario repertorio n° ... stipulato dagli attori con la Banca per l'importo di €. 74.000,00 (settecentoquattromila/00) e ciò per le norme meglio viste e ritenute e per l'effetto condannare la Banca in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione della somma di €. Euro 58.821,60 a credito del mutuatario in virtù dell'applicazione dell'art. 1815 C.C. 2° comma, a causa dell'usurarietà pattizia rilevata; - Euro 47.683,74 a credito del mutuatario in virtù del ricalcolo del piano di ammortamento al regime semplice; - Euro 46.192,40 a credito del mutuatario in virtù del ricalcolo ai tassi legali in seguito alla indeterminatezza del tasso di interesse, che inoltre gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni subiti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi in misura legale. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c.*

Si è costituita in giudizio la Banca spa, chiedendo il rigetto delle domande.

All'udienza del 21.5.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la causa è stata decisa come segue.

#### Sull'usura.

Gli attori hanno sollevato l'eccezione di usurarietà del mutuo all'esame, sia oggettiva che soggettiva.

È noto che le SS.UU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19597/2020 hanno enunciato il principio (specificamente riferito all'usurarietà degli interessi di mora, ma in realtà involgente l'eccezione di usurarietà in genere) per cui l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la



misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.

Tanto per dire che ove si eccepisca, come nel caso, l'usurarietà del contratto, l'eccepiente è onerato della prova di quanto dedotto, con l'indicazione quanto meno del TEG del contratto da raffrontare con il TEGM.

A tale incumbente probatorio gli attori non hanno provveduto.

Ora, premesso che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse, si rammenta che il principio di omogeneità/simmetria per il confronto tra tasso usurario e tasso soglia impone il raffronto tra il TEG del contratto e il calcolo del TEG operato dalla Banca d'Italia con l'applicazione dell'aumento di un valore *pro tempore* vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017), ovvero, per quanto riguarda gli interessi moratori, nel caso in cui i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, come nel caso all'esame, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

Dunque, nella specie, tenendo conto dell'unico dato risultante cioè del TAN previsto in contratto, secondo il DM luglio/settembre 2002, il TEGM relativo alla categoria mutui è pari a 5,62%, per cui il tasso soglia (aumentato della metà il TEGM per come previsto nello stesso DM) è pari a 8,43%.

Dato che il TAN del contratto è 7% (mancando, si ripete, qualunque indicazione da parte attorea del TEG), è evidente che il tasso è sotto soglia.

Lo stesso è a dire per gli interessi di mora, pari, secondo la previsione contrattuale, al tasso effettivo globale medio, aumentato della metà per la categoria dei mutui con garanzia ipotecaria, dunque non superiore al tasso soglia.

Pertanto, l'eccezione di usura oggettiva è infondata.

Per quanto concerne, poi, l'usura soggettiva, ex art. 644, comma 3, c.p., preme osservare che parte attrice era onerata di dedurre in maniera specifica in ordine ai presupposti applicativi della norma, onere che nel caso di specie non può ritenersi assolto, non risultando allegate le condizioni specifiche idonee a sorreggere la valutazione di sproporzione ossia la chiara indicazione delle difficoltà finanziarie ed economiche del debitore, la consapevolezza delle stesse in capo all'istituto di credito, e la mancata corrispondenza delle condizioni applicate al rapporto a quelle di mercato nel momento in cui furono pattuite (v. sul punto: Tribunale Ravenna, 12/09/2017; Corte Appello Milano, 9/03/2017; Tribunale Bergamo, 15/02/2017).



Nel contratto di mutuo, per concretizzarsi la fattispecie dell'usura soggettiva, la parte che la eccepisce deve allegare e fornire prova dell'unilateralità del vantaggio conseguito dal finanziatore e la situazione di propria oggettiva difficoltà economica, data non solo dai debiti pregressi, ma anche dall'impossibilità di ottenere le somme necessarie al ripianamento della propria esposizione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dal finanziatore.

Dunque, anche sotto questo profilo l'eccezione va rigettata.

Sull'ammortamento alla francese-regime composto di capitalizzazione.

Circa le varie questioni sollevate dagli attori in ordine al piano di ammortamento alla francese assunto nel mutuo all'esame, valgono i principi da ultimo affermati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione sent. 29.5.2024 n. 15130.

Hanno premesso i Giudici che il piano di ammortamento alla francese, *definito come il "più diffuso in Italia" nelle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (allegato 3)...* è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). *Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.*

*Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.*

È noto che non si riscontra alcun effetto anatocistico vietato.

Infatti, nel fraseggio dell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista ("interessi scaduti") e rappresenta l'oggetto di una nuova autonoma obbligazione: nuovo debito per interessi che la legge, in generale, vieta di assumere. Se si considera che "i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente" (art. 1282 c.c.), risulta evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì



“scaduto”, e quindi “esigibile” (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) “se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

La più ampia applicazione giurisprudenziale del divieto di anatocismo nell’ultimo ventennio, ossia la dichiarazione di nullità della clausola del c/c bancario che prevede la chiusura trimestrale del c/c “anche solo saltuariamente debitore”, ha allargato il significato di “interessi scaduti”, al di là della pura e semplice “esigibilità”, intendendo “scaduto” – e quindi improduttivo di nuovi interessi *ex art.* 1283 c.c. – l’interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, è stato liquidato con la chiusura contabile e annotato a debito, ancorché la banca possa non essere in grado di esigerne il pagamento immediato –ciò che dipende dalla presenza (o assenza) di un fido sul c/c e dal saldo alla chiusura.

Ebbene, si intenda “l’interesse scaduto” ai fini dell’art. 1283 c.c. come “esigibile” oppure come interesse che ha “esaurito il periodo di maturazione”, vi è coincidenza tra maturazione, scadenza e pagamento: come efficacemente ha affermato il Tribunale di Torino (sentenza del 18.2.2022), “*Si intenda “l’interesse scaduto” ai fini dell’art. 1283 c.c. come “esigibile” oppure come interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, si calcoli l’interesse sul capitale residuo o sulla quota capitale che viene a scadenza, comunque il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidono, secondo la periodicità delle rate prevista nel contratto (mensile, trimestrale, annuale o per ipotesi ultraannuale).*”

*Non si dà quindi, nel piano di ammortamento redatto con metodo francese, il caso di interessi corrispettivi “scaduti” e nondimeno produttivi di interessi ulteriori, salvo il caso della mora, un tempo ammesso dall’art. 3 delibera CICR 9.2.2000.*

*La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell’operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare quindi estranea al campo dell’art. 1283 c.c.”.*

Pertanto, concordando con l’orientamento di merito appena riferito, e per come pure confermato dalle SS.UU. citate, va esclusa la violazione del divieto di anatocismo nell’ammortamento francese.

Quanto al regime “composto” di capitalizzazione, i Giudici hanno precisato che “*la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato*” (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale);



*Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.).*

*In altri termini, Il maggior carico di interessi del prestito non dipende - e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati - da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto (SS.UU. cit.).*

*Inoltre, i Giudici hanno chiarito che è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale, evidenziando in particolare che: 1) lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi "maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto" del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati "in ragione d'anno" (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati -per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato - al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. "all'italiana".*



*Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed è tenuto al pagamento degli interessi "compensativi" anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. n. 199/1962). La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale "anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile" (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo ("sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia", art. 820, comma 3, c.c.).*

*Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola - diversa da quella negozialmente assunta - che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post. La regola della esigibilità periodica degli interessi - che fonda la piena libertà delle parti di concordarla - è ulteriormente dimostrata dall'accostamento nell'art 820, comma 3, c.c. degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica.*

*Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. L'obbligazione degli interessi è definita come "accessoria" per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia; 2) L'art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale) e non varrebbe obiettare che la suddetta disposizione governa la diversa materia del risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria che è, invece, governata dall'art. 1224 c.c., mentre l'art. 1282 c.c. è norma generale sugli "interessi nelle obbligazioni pecuniarie"; 3) Non varrebbe invocare l'art. 1185, comma 2, c.c. che consente al debitore che ha pagato nell'ignoranza del fatto che l'obbligazione non era ancora esigibile di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto di un pagamento "anticipato" che, tuttavia, tale non è in presenza di un rimborso rateale a scadenze fisse, cui consegue la esigibilità del credito per frazioni di capitale e per gli interessi calcolati sulla base*



*del piano di ammortamento con il quale le parti hanno concordato la fissazione dei termini del rimborso fissati a favore di entrambe le parti (art. 1816 c.c.); 4) Una smentita alla ricostruzione sin qui accolta non proviene neppure dagli artt. 1193 e 1194 c.c. che, lungi dal fondare un diritto del debitore di imputare il pagamento al capitale anziché agli interessi, pongono la regola opposta della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente.*

Circa l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi in relazione alla modalità di ammortamento alla francese, le SS.UU. hanno escluso che possa integrarsi una questione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, dunque, la nullità (parziale) del contratto di mutuo ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, cc, allorchè (come nel caso che ci occupa) il contratto di mutuo contenga *le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato...e anche eventualmente il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi.*

In tal caso è soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.

Dunque, oltre a non essere ravvisabile alcuna indeterminabilità dell'oggetto, di conseguenza viene a cadere qualunque questione di "costi occulti" del mutuo, rinvenendosi dallo stesso contratto il costo dell'operazione, accettata dal mutuatario.

Si consideri, peraltro, che *l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto (SS.UU. cit.).*

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, anche le eccezioni sollevate in relazione al piano di rimborso previsto sono infondate.



\*\*\*

Dunque, le domande vanno rigettate.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande;
- condanna gli attori in solido alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite liquidate in €. 14.103,00 per compensi (d/m 147/22, scaglione da 52 mila a 260 mila euro, secondo i parametri), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Così deciso in Pescara, 28.5.2025.

Il giudice

-dott. Stefania Ursoleo-

